

## **Preambolo**

### **POTENZIALE INTERVENTO DI BONDISTICA IN RELAZIONE A COMMESSE E APPALTI FINANZIATI AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E/O RELATIVI ALLE OPERE COMMISSARIATE EX ART. 4 DEL D.L. 32/2019**

*Nell'ambito delle discussioni in corso sulla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, è emersa l'esigenza da parte di imprese operanti nel settore delle infrastrutture di ricevere supporto per il rilascio di performance bond e advance payment guarantees in relazione ai contratti per la fornitura di beni e/o per la prestazione di servizi e/o per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di tali opere e/o per la partecipazione a gare per l'aggiudicazione di tali contratti.*

*In tale contesto è stata ipotizzata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa (il "**Protocollo d'Intesa**") da parte di SACE, CDP e altri istituti finanziari e compagnie assicurative che di volta in volta potranno aderire ai sensi del quale ciascuno di tali soggetti si renda disponibile a cooperare per valutare un intervento congiunto per il rilascio di garanzie e controgaranzie per venire incontro alle suddette esigenze di garanzia di progetto.*

*Il presente documento ha la finalità di descrivere i principi relativi ai contenuti e alle principali caratteristiche di tali interventi, restando inteso che le modalità tecniche, così come la definizione degli aspetti di maggiore dettaglio, verranno definiti in esecuzione dello stesso tenendo conto della particolare tipologia di operazione e di operatore coinvolto.*

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

1. **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA 10537050964 ("**BBPM**");
2. **BPER Banca S.p.A.**, con sede in via San Carlo 8/20, 41121 Modena, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 – Società appartenente al Gruppo IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361 ("**BPER**");
3. **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 – Roma (RM), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**");
4. **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158 e Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) ("**ISP**");
5. **SACE S.p.A.** società con socio unico, con sede in Roma (RM) oggi Piazza Poli n. 37/42, capitale sociale Euro 3.730.323.610,00 interamente versato, Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 05804521002, R.E.A. n. RM-923591 ("**SACE**");
6. **UniCredit S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Partita IVA n° 00348170101 ("**UCI**", e unitamente a BBPM, BPER, CDP, ISP e SACE le "**Parti Originarie**" e ciascuna di esse, una "**Parte Originaria**")

### **PREMESSO CHE**

(A) al fine di fornire un'adeguata risposta alla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, l'Unione Europea ha proposto lo strumento "*Next Generation EU*" ("**NGEU**"), che prevede lo stanziamento di 750 miliardi di euro, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo

2021-2027;

(B) l'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU, tra i quali rientra il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza che richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme denominato "*National Recovery and Resilience Plan*" che si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), comprende un programma di riforme e di investimenti destinati, tra le altre cose, al completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, allo sviluppo di infrastrutture per il trasporto rapido di massa, all'efficientamento delle infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali, al miglioramento della sicurezza, alla resilienza climatica/sismica di ponti e viadotti, e all'incremento della capacità portuale (il "**PNRR**" o il "**Piano**");

(C) in data 30 aprile 2021, il Governo, dopo aver ottenuto l'approvazione dal Parlamento, ha trasmesso il Piano alla Commissione Europea;

(D) l'implementazione di ciascun investimento sarà affidata alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e agli enti locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per monitorare l'esecuzione del Piano; con D.P.C.M. datati, rispettivamente, 16 aprile e 5 agosto 2021, il Governo ha inoltre generalmente individuato talune opere pubbliche infrastrutturali per le quali è stato previsto un commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019 (le "**Opere Commissariate**") da finanziarsi mediante risorse nazionali ed europee, compreso il NGEU. Allo stato, non è possibile identificare univocamente quali delle Opere Commissariate siano inserite nel Piano, e pertanto siano oggetto di finanziamento ai sensi del medesimo Piano, in quanto il testo ad oggi disponibile non fa riferimento ad opere specifiche (ad eccezione di alcuni progetti ferroviari);

(E) l'attuazione del PNRR e la realizzazione delle Opere Commissariate richiedono, *inter alia*, il coinvolgimento del sistema finanziario e assicurativo per la concessione di garanzie per venire incontro alle esigenze di *performance bond* e *advance payment guarantees* (le "**Garanzie**")<sup>1</sup> e delle relative eventuali controgaranzie (le "**Controgaranzie**") necessarie per garantire l'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione degli investimenti contemplati nel PNRR e/o delle Opere Commissariate da attuarsi nel rispetto della normativa applicabile (ivi inclusa la normativa in materia di opere pubbliche) (le "**Commesse**");

(F) il rapporto della Commissione di Studio Finanza per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (FIMS) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili evidenzia la necessità, per sostenere gli investimenti del PNRR, di aumentare la capacità del sistema finanziario e assicurativo nel rilasciare le Garanzie e le eventuali Controgaranzie necessarie e mitigare i relativi rischi;

---

<sup>1</sup> Le Garanzie avranno sostanzialmente le seguenti forme tecniche in linea con la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando in ogni caso quanto potrà essere disciplinato dal bando di gara delle Commesse:

- "**Garanzia per l'anticipazione**", la garanzia che ogni impresa aggiudicataria deve costituire a favore della Stazione Appaltante a garanzia della restituzione della anticipazione in linea con l'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici;
- "**Garanzia Definitiva**", la garanzia che ogni impresa aggiudicataria deve costituire in favore della Stazione Appaltante all'atto della stipula del relativo contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale in linea con l'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici;
- "**Garanzia per la rata di saldo**", la garanzia che ogni impresa deve costituire a favore della Stazione Appaltante a fronte del pagamento della rata di saldo nell'ambito del progressivo svincolo della garanzia definitiva in linea con l'art. 103, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;
- "**Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore**", le garanzie rilasciate, in alternativa alla Garanzia Definitiva, per le seguenti tipologie di gare: (i) affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e (ii) Appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro i cui bandi o avvisi di gara prevedano il rilascio delle garanzie in esame in linea con l'art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici.

(G) a tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che un intervento congiunto per il rilascio delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie per coprire le esigenze contingenti e quelle che si accumuleranno lungo tutto l'arco del Piano ed un contestuale impegno di ciascuna delle Parti (in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato) a valutare soluzioni di *de-risking* sui portafogli di rischi accumulati nel tempo (cartolarizzazione o alia) potrebbero potenzialmente consentire: (i) di incrementare la capacità di tutto il sistema finanziario ed assicurativo di fornire linee di firma necessarie per agevolare il completo realizzo del Piano e delle opere infrastrutturali (quelle previste in via prioritaria nei prossimi anni, nonché quelle che matureranno nel corso del Piano), liberando capacità di credito nei confronti delle singole controparti anche da parte di istituzioni finanziarie non firmatarie del presente Protocollo d'Intesa ivi inclusi i sub-fornitori; (ii) di facilitare un maggiore e più efficiente monitoraggio e aggregazione dei rischi di *performance* ed una loro ottimizzazione, creando le basi per potenziali operazioni di *derisking* (cartolarizzazione o alia); (iii) di condividere in modo idoneo i relativi rischi (c.d. "*risk sharing*") tra i partecipanti; (iv) di essere utile per una aggregazione dei dati e degli indicatori di *performance* dei vari progetti supportati - nei limiti consentiti dalla legge - in modo tale da consentire un adeguato monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, nonché (v) di uniformare maggiormente, a guadagno di efficienza e di tempo e nel rispetto della disciplina applicabile, la sottostante documentazione contrattuale nei confronti di tutte le Imprese Ordinanti (come di seguito definite) fornendo un quadro di operatività stabile e certo. Inoltre tale intervento - che prevede un sistema di cooperazione tra gli operatori finanziari e assicurativi aperto (essendo basato su caratteri di adesione oggettivi e non discrezionali) - è funzionale a semplificare e velocizzare i processi di emissione e gestione delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie a beneficio delle imprese italiane ed estere, anche in forma di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, aggiudicatari delle Commesse (ciascuna, una "**Impresa Ordinante**" e congiuntamente le "**Imprese Ordinanti**") che, ai fini del presente Protocollo d'Intesa, saranno individuate ad esito dell'autonomo *iter* valutativo di ciascuna delle Parti;

(H) la realizzazione degli investimenti contemplati nel PNRR e, in particolare, la realizzazione delle Commesse rappresenta un'opportunità per lo sviluppo e la coesione del Paese in grado di generare un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche;

(I) in considerazione di quanto precede, le Parti, al fine di rispondere in maniera efficiente ed efficace alle esigenze delle Imprese Ordinanti, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa intendono stabilire le linee guida su cui articolare, nel pieno rispetto delle dinamiche di mercato, una cooperazione relativa ad un intervento congiunto di sostegno finanziario avente ad oggetto il rilascio delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie anche al fine di poter consentire l'ingresso nel mercato di ulteriori operatori finanziari e assicurativi, tenuto conto del fatto che gli articolati contrattuali di queste ultime dovranno essere conformi alle procedure di gara relative alle Commesse e, per quanto applicabile, in linea con le previsioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice dei Contratti Pubblici**") e della disciplina di settore.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna Parte, tenuto conto di quanto esposto nelle Premesse e agendo esclusivamente su base privatistica, si impegna a valutare su base *best effort* (e pertanto senza l'assunzione di alcun impegno all'eventuale rilascio di Garanzie e/o eventuali Controgaranzie) e nei termini indicati e meglio specificati nei paragrafi che seguono, un intervento congiunto per il rilascio, anche in affiancamento ad altre istituzioni finanziarie non aderenti al presente Protocollo d'Intesa, delle Garanzie e/o delle eventuali Controgaranzie nell'ambito delle Commesse a condizioni di mercato, in via prioritaria con riguardo alle Commesse di cui all'Allegato A, (ciascuna delle

quali sarà comunque oggetto di autonoma e indipendente valutazione) e, in ogni caso, in relazione alle altre opere rientranti nell'alveo del PNRR e commissariate, tempo per tempo individuate ed eventualmente concordate tra le Parti con voto favorevole della maggioranza delle Parti. Resta inteso tra le Parti che il supporto finanziario alle Imprese Ordinanti per quanto non attiene al presente Protocollo d'Intesa è espressamente consentito.

1.2 Le Parti convengono altresì che l'effettiva esposizione delle Parti nell'ambito della singola Commessa sarà determinata dalle stesse sulla base degli esiti dei relativi processi deliberativi, tenuto conto sia delle caratteristiche della relativa Commessa sia dello *status* e merito di credito delle Imprese Ordinanti.

1.3 Le Parti concordano che le Garanzie potranno essere rilasciate da tutte o anche da alcune delle Parti che abbiano i requisiti previsti dalla Stazione Appaltante (che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle eventuali Garanzie e Controgaranzie emesse a pena di sostituzione delle stesse). Tali Garanzie potranno essere possibilmente *pro quota* e senza vincolo di solidarietà, nel rispetto delle procedure di gara per l'aggiudicazione delle Commesse e in linea con le previsioni normative applicabili (ivi incluso, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e la normativa di attuazione dello stesso) fermo restando (i) che, una volta che siano state definite le Parti interessate ad una specifica Commessa, queste ultime potranno individuare eventuali modalità alternative di emissione delle Garanzie e/o di ripartizione interna del rischio anche mediante emissione di eventuali Controgaranzie e (ii) che sarà assicurata la facoltà di ciascuna delle Parti di fornire alle Imprese Ordinanti sostegno garantuale in relazione alle Commesse singolarmente o in affiancamento ad altre parti non aderenti al presente Protocollo d'Intesa e a prescindere dal presente Protocollo d'Intesa.

1.4 Le Parti si impegnano a definire un processo improntato alla trasparenza e alla reciproca cooperazione, con tempistiche definite e coerenti con le tempistiche contenute nei bandi delle singole Commesse, che - nel rispetto di presidi di riservatezza delle informazioni ricevute dalle Imprese Ordinanti - sia volto a:

- (i) identificare uno *steering committee* costituito da un rappresentante per ciascuna delle Parti (comprese le Parti che aderiranno successivamente al Protocollo d'Intesa) che svolgerà funzione di raccordo, condivisione e soluzione di aspetti operativi inerenti lo sviluppo e la gestione dei singoli interventi e ciascun rappresentante delle Parti si interfacerà con il Coordinatore Amministrativo (come di seguito definito), restando inteso che le Parti potranno far partecipare alle relative riunioni anche altri soggetti per fornire il supporto tecnico necessario per la particolare questione oggetto di analisi;
- (ii) individuare un soggetto giuridico, terzo e indipendente rispetto alle Parti, di comprovata professionalità e competenza (il "**Coordinatore Amministrativo**") che sarà nominato all'unanimità (ad eccezione di SACE e di CDP) delle Parti Originarie, a cui attribuire per tutta l'operatività amministrativa del presente Protocollo d'Intesa il compito, *inter alia*, di:
  - (a) rendersi destinatario per conto delle Parti delle richieste di Garanzia pervenute dalle Imprese Ordinanti nel contesto del presente Protocollo di Intesa;
  - (b) coordinare le richieste alle Imprese Ordinanti delle informazioni e della documentazione di supporto (da individuarsi dalle Parti) funzionale all'accertamento dei requisiti di eleggibilità delle Imprese Ordinanti che le Parti potranno individuare tenuto conto delle caratteristiche della specifica Commessa, del relativo processo di aggiudicazione e delle previsioni di legge applicabili, nonché, in generale, al corretto svolgimento degli iter deliberativi interni;

- (c) trasmettere le richieste di Garanzia e la relativa documentazione ancillare a tutte le Parti sollecitando le stesse a voler (1) valutare su base *best effort* la partecipazione alla specifica iniziativa ed eventualmente (2) interfacciarsi direttamente con il Coordinatore Amministrativo fornendo a quest'ultimo i principali termini e condizioni del prospettato intervento (ivi incluso indicazione del *pricing* ipotizzato e dei limiti di esposizione);
- (d) in funzione delle indicazioni ricevute dalle Parti ai sensi del successivo paragrafo 1.4(iii), coordinare, nel rispetto delle dinamiche di mercato, le interlocuzioni tra le Parti coinvolgendo singolarmente i componenti dello *steering committee* al fine di individuare la più opportuna allocazione delle quote di partecipazione alla specifica iniziativa in funzione delle indicazioni pervenute dalle Parti e dalle Imprese Ordinanti ai sensi del successivo paragrafo 1.4(ii) lett. (f) e supportare queste ultime nella definizione dei termini e delle condizioni (anche economiche da valutarsi in base a *benchmark* di mercato) dell'intervento che possano risultare maggiormente vantaggiose per l'Impresa Ordinante in dialogo con quest'ultima;
- (e) gestire i flussi informativi nel pieno rispetto delle dinamiche concorrenziali e della normativa esistente tra le Parti e le Imprese Ordinanti anche in relazione alla raccolta di documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di eleggibilità di queste ultime ai sensi del precedente paragrafo 1.4(ii)(b);
- (f) interfacciarsi con le Imprese Ordinanti (ed eventualmente anche con i soggetti finanziari che hanno preventivamente supportato le stesse nelle fasi di gara anche eventualmente ai fini del rilascio delle garanzie provvisorie) al fine di individuare la proposta che sia più adeguata rispetto alle Garanzie e/o alle eventuali Controgaranzie.

L'attività del Coordinatore Amministrativo verrà remunerata in linea con le condizioni di mercato e tali importi rientreranno nell'ambito dei *transaction costs* connessi al rilascio delle Garanzie. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui ai precedenti punti il Coordinatore Amministrativo si potrà avvalere del supporto di *advisor* finanziari e legali ove individuati dalle Parti Originarie la cui remunerazione rientrerà anch'essa nell'ambito dei *transaction costs* connessi al rilascio delle Garanzie. Il Coordinatore Amministrativo potrà essere sostituito con il voto favorevole della maggioranza delle Parti che rappresenti in ogni caso la maggioranza delle Parti Originarie;

- (iii) individuare i criteri di ripartizione delle quote di partecipazione agli interventi (anche laddove non vi fosse una adesione di tutte le Parti allo specifico intervento).

1.5 Le Parti si impegnano a definire ed adottare tempestivamente idonee misure di compliance antitrust in relazione alle attività delineate dal paragrafo 1.4 che precede (in particolare per quanto riguarda i criteri di partecipazione agli interventi, il processo per la gestione delle richieste delle Imprese Ordinanti e la gestione dei flussi informativi tra le Parti) e dal presente Protocollo d'Intesa nel suo complesso. In relazione a tali aspetti, le Parti concordano sin da ora che:

- (i) le Parti scambieranno solo le informazioni strettamente necessarie al fine di consentire il perseguimento delle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa, e secondo le modalità disciplinate dalla normativa applicabile dallo stesso Protocollo d'Intesa e dalle disposizioni di dettaglio che saranno adottate dallo *steering committee*;

- (ii) i loro rappresentanti che parteciperanno alle attività del presente Protocollo d'Intesa in seno allo *steering committee* – in analogia con i principi sviluppati in materia di *clean team agreements* – manterranno adeguati profili di riservatezza, in merito alle informazioni raccolte in tale contesto.

1.6 Le Parti disciplineranno il ruolo del Coordinatore Amministrativo ed i suoi rapporti con le singole Parti, i membri dello *steering committee* e le Imprese Ordinanti, in modo tale da garantire che, durante la vigenza del presente Protocollo d'Intesa, non siano scambiate tra le Parti, se non per quanto strettamente necessario ai fini del presente Protocollo d'Intesa e senza violazione delle disposizioni normative applicabili, informazioni sensibili fornite da ciascuna delle Parti, e che non siano comunque diffuse informazioni sensibili relative alle Parti.

1.7 Le Parti si attiveranno a seguito della ricezione di una richiesta di intervento da parte dell'Impresa Ordinante nel contesto del presente Protocollo di Intesa al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale attivazione del processo valutativo interno anche in considerazione delle caratteristiche della richiesta e dello status e merito di credito delle Imprese Ordinanti. Ad esito delle suddette valutazioni preliminari, le Parti potranno, ove discrezionalmente valutino sussisterne i presupposti, attivare il processo valutativo interno finalizzato, su base *best efforts* (e pertanto senza l'assunzione di alcun impegno all'eventuale rilascio di Garanzie e/o eventuali Controgaranzie) a un potenziale intervento congiunto, anche in affiancamento ad altre istituzioni finanziarie non aderenti al presente Protocollo di Intesa, per il rilascio delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie in relazione a ciascuna Commessa. Lo svolgimento di tale processo terrà conto dei termini e delle condizioni previste dalle procedure di affidamento delle Commesse e della disciplina regolamentare applicabile alle Parti con riferimento a tali interventi.

1.8 Con la sottoscrizione e/o adesione al presente Protocollo d'Intesa ciascuna delle Parti potrà partecipare al rilascio delle Garanzie e/o Controgaranzie (nei termini ed alle condizioni ivi previsti e condizionatamente alla previa approvazione dei rispettivi organi deliberanti) impregiudicata la facoltà di ciascuna delle Parti di fornire alle Imprese Ordinanti - singolarmente o in affiancamento ad parti non aderenti al presente Protocollo d'Intesa ed a prescindere dal presente Protocollo di Intesa - sostegno garantuale in relazione alle Commesse.

## ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ADESIONE

2.1 Le Parti Originarie prendono atto e accettano che, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, qualsiasi impresa bancaria, altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia, impresa di assicurazione nazionale e internazionale abilitata all'esercizio in Italia del ramo credito - in conformità alla normativa applicabile in materia di contratti inerenti opere pubbliche e in particolare alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (come successivamente integrato e modificato) (ciascuno, una "**Parte Aderente**" e congiuntamente alle Parti Originarie, le "**Parti**") - potrà aderire al, e pertanto divenire parte del, presente Protocollo d'Intesa mediante l'invio, tramite posta elettronica certificata o altra modalità telematica alternativa che ne consenta la tracciabilità a ciascuna delle Parti, dell'atto di adesione contenente anche gli impegni di riservatezza (l'"**Atto di Adesione**"), debitamente compilato secondo il *format* di cui all'Allegato B e sottoscritto dal legale rappresentante della Parte Aderente o da altro soggetto munito dei necessari poteri da trasmettersi al Coordinatore Amministrativo.

2.2 L'adesione di una Parte Aderente al presente Protocollo d'Intesa si considererà perfezionata alla data di ricezione da parte del Coordinatore Amministrativo (che darà apposita notizia alle altre Parti) dell'Atto di Adesione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 2.1 per l'effetto a partire da tale data la Parte Aderente assumerà tutti i diritti e obblighi derivanti dal presente Protocollo d'Intesa.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

3.1 Il presente Protocollo d'Intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023 restando inteso che, decorso tale termine, si intenderà automaticamente rinnovato, di volta in volta, per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti a maggioranza delle Parti, restando inteso che, decorso detto termine del 31 dicembre 2023 ciascuna delle Parti potrà unilateralmente recedervi, con preavviso di 30 giorni, e fatti salvi gli impegni eventualmente in essere in capo alla medesima Parte alla data del recesso.

3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa, ivi inclusi i relativi allegati, potrà subire modifiche e/o integrazioni anche per aggiornare l'elenco delle Commesse. Le modifiche o integrazione avranno effetto solo qualora risultanti da un atto sottoscritto da tutte le Parti.

### **ARTICOLO 4 - VARIE**

4.1 Il presente Protocollo d'Intesa non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, non costituisce una proposta contrattuale e non ha l'effetto di far sorgere in capo alle Parti alcun obbligo e/o onere di alcuna natura o forma o alcun tipo di affidamento con riguardo alla conclusione di contratti assicurativi, di garanzia, di finanziamento, di investimento o altre forme di copertura o di intervento, né si propone di creare tra le Parti e alcun rapporto di mandato, agenzia, *joint venture*, associazione, rapporto di lavoro o *franchising*.

4.2 Resta inteso che il rilascio di polizze, garanzie (ivi incluse le Garanzie e/o delle eventuali Controgaranzie) è, tra l'altro, subordinato all'esito positivo dell'istruttoria e alla previa approvazione da parte dei rispettivi competenti organi deliberanti e alla predisposizione di documentazione contrattuale in forma e sostanza soddisfacente per le Parti e in ogni caso in conformità alla normativa applicabile relativamente alle singole Commesse.

4.3 Fermo e impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 1.8, le Parti prendono atto che ciascuna di esse può, nei limiti previsti dalla legge, concedere finanziamenti, fornire capitale di rischio o altri servizi alle Imprese Ordinanti nel contesto di altre operazioni diverse da quelle concordate nel presente Protocollo d'Intesa nonché nelle fasi propedeutiche all'aggiudicazione delle gare.

4.4 L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Protocollo d'Intesa non comporterà, nella misura più ampia consentita dalla legge, la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Protocollo d'Intesa.

4.5 Ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna Parte si impegna ad effettuare le proprie valutazioni indipendenti sul merito creditizio e sulla condizione finanziaria, economica, patrimoniale e operativa della Impresa Ordinante, senza fare affidamento sulla partecipazione delle altre Parti.

4.6 Con riferimento a ciascuna Commessa, le Parti si rendono disponibili a valutare discrezionalmente una eventuale partecipazione congiunta, al fine del rilascio delle Garanzie, di eventuali diversi istituti finanziatori e/o compagnie assicurative - che rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (come successivamente integrato e modificativo) - che fossero segnalate da una delle Imprese Ordinanti ovvero da una delle Parti quali soggetti interessati a partecipare alla specifica iniziativa.

### **ARTICOLO 5 – NATURA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente Protocollo d'Intesa non costituisce, né deve essere interpretato come, un'offerta né un impegno vincolante delle Parti e/o degli altri istituti finanziari e/o compagnie assicurative che, di volta in volta, avranno aderito al presente Protocollo d'Intesa a coordinare, strutturare e/o a partecipare alle operazioni ivi descritte né singolarmente né come *pool*. Resta inoltre inteso che le Parti assumeranno solo

obbligazioni di mezzi e non di risultato con riferimento all'emissione delle Garanzie e/o delle eventuali Controgaranzie.

#### **ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente Protocollo d'Intesa dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante PEC o altra modalità telematica alternativa che ne consenta la tracciabilità, alle Parti ai seguenti indirizzi, all'attenzione dei rappresentanti sotto indicati:

- se a **Banco BPM S.p.A.:**  
c.a.  
PEC:  
anticipata via e-mail agli indirizzi:
- se a **BPER Banca S.p.A.:**  
c.a.  
PEC:  
anticipata via e-mail agli indirizzi:
- se a **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**  
c.a.  
a mezzo PEC  
anticipata via e-mail agli indirizzi:
- se a **Intesa Sanpaolo S.p.A.:**  
c.a.  
PEC:  
anticipata via e-mail agli indirizzi:
- se a **SACE S.p.A.:**  
c.a.  
PEC:  
anticipata via e-mail agli indirizzi:
- se a **UniCredit S.p.A.:**  
*Transaction Banking Solutions*  
*Trade Finance Italy*  
c.a.  
PEC:  
anticipata via e-mail agli indirizzi:

#### **ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA**

Le Parti prendono reciprocamente atto che la documentazione con cui si darà esecuzione al presente



Protocollo d'Intesa nonché le informazioni raccolte ai fini di dar corso alle attività ivi previste devono intendersi quali strettamente riservate e confidenziali e non possono, pertanto, essere in alcun modo divulgati o altrimenti resi noti a terzi senza il preventivo consenso di tutte le Parti fatto salvo il caso in cui: (i) tali informazioni siano già di pubblico dominio, ovvero lo divengano non in conseguenza della violazione del presente Protocollo d'Intesa, (ii) la divulgazione di tali informazioni sia conseguenza di obblighi di legge o di provvedimenti di autorità competenti, (iii) tali informazioni siano fornite a soci di controllo che abbiano natura pubblica, amministratori, sindaci, consulenti, dipendenti, società di revisione e/o management delle Parti in relazione alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, (iv) tali informazioni siano necessarie - a giudizio delle Parti coinvolte in una specifica Commessa - al fine di consentire un potenziale intervento congiunto da parte di altre istituzioni finanziarie non aderenti al presente Protocollo di Intesa per rilascio delle Garanzie e/o delle Controgaranzie in relazione a tale Commessa e siano condivise con tali soggetti su base strettamente riservata e confidenziale.

#### **ARTICOLO 8 - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE**

Il presente Protocollo d'Intesa è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e, ove non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di risolvere la controversia mediante arbitrato presso la sede di Roma secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, tramite un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento, che giudicherà secondo equità.

## Allegato A

Lista delle opere	
1. Raddoppio Termoli - Ripalta (lotti 2 e 3)	
2. Nodo di Genova: Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, Sestuplicamento Ge P. Principe – GeBrignole, “Bivio Fegino – Ex Bivio S. Limbania”	
3. Nodo AV/AC Verona Ingresso Ovest	
4. Collegamento ferroviario con Aeroporto Marco Polo di Venezia	
5. PRG di Rho + Quadruplicamento Rho-Parabiago	
6. Fase 1 tratta Piadena-Mantova	
7. Realizzazione nuova linea Ferrandina- Matera La Martella	
8. Nuovo Collegamento PA-CT - 1^ macrofase - Lotto 5 (Catenanuova - Dittaino)	
9. Nuovo Collegamento PA-CT - 1^ macrofase - Lotto 4b (Enna - Dittaino)	
10. Nuovo Collegamento PA-CT - 1^ macrofase - Lotto 3 (Lercara - Caltanissetta)	
11. Interramento tratta Acquicella-Bicocca per eliminazione interferenza con pista aeroporto (Nodo di Catania)	
12. Nuovo Collegamento PA-CT - 1^ macrofase - Lotto 4a (Caltanissetta-Enna)	
13. AV Firenze Belfiore	
14. Ripristino Palermo - Trapani via Milo	
Valore totale delle opere (indicativo) <i>Mld €, al netto degli adeguamenti tariffe 2022</i>	Ca. 7,2 Mld €
Fabbisogno di credito firma cumulato (indicativo) <i>Mld €, include advance payments e performance bonds</i>	Ca. 2,5 Mld €

## Allegato B

Spettabili

[COORDINATORE AMMINISTRATIVO]

**Oggetto: Adesione Protocollo d'Intesa**

Egregi Signori,

Premesso che

- (A) in data [ ] è stato sottoscritto tra [ ] e [ ] il protocollo d'intesa (il "**Protocollo d'Intesa**") con cui le parti hanno inteso stabilire le linee guida su cui articolare, nel pieno rispetto delle dinamiche di mercato, una cooperazione relativa ad un intervento congiunto di sostegno finanziario avente ad oggetto il rilascio delle Garanzie e delle eventuali Controgaranzie (come ivi definite) anche al fine di poter consentire l'ingresso nel mercato di ulteriori operatori finanziari e assicurativi, tenuto conto del fatto che gli articolati contrattuali di queste ultime dovranno essere conformi alle procedure di gara relative alle Commesse e, per quanto applicabile, in linea con le previsioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della disciplina di settore;
- (B) [PARTE ADERENTE] – essendo [una impresa bancaria ]/[un soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia]/[impresa di assicurazione nazionale e internazionale abilitata all'esercizio in Italia del ramo credito] intende, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 (Modalità di adesione) del Protocollo d'Intesa, aderire al Protocollo d'Intesa al fine di partecipare alla possibile emissione delle Garanzie e/o Controgaranzie ivi disciplinate

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

[PARTE ADERENTE] aderisce con riferimento al Protocollo d'Intesa i cui termini e condizioni dichiara di conoscere integralmente ed accettare.

Per l'effetto di quanto sopra, resta inteso che:

- (i) [PARTE ADERENTE] dovrà intendersi compresa nella definizione di "Parti" di cui al Protocollo d'Intesa ;
- (ii) [PARTE ADERENTE] prende atto e conferma ogni pattuizione prevista nel Protocollo d'Intesa e, pertanto, tutte le disposizioni del Protocollo d'Intesa si intendono qui integralmente richiamate e rimangono valide, efficaci e vincolanti per [PARTE ADERENTE];

I dati di [PARTE ADERENTE] per le comunicazioni di cui all'articolo 6 (*Comunicazioni*) del Protocollo d'Intesa sono i seguenti:

[ ]

Con i migliori saluti

---

[PARTE ADERENTE]